



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ASCOLA, GENTILE, AIELLO, DI GIACOMO,
ANITORI, CONTE, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, TORRISI,
COMPAGNA e Luciano ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti manifestazioni della criminalità urbana mostrano come, con sempre maggior frequenza, i luoghi di privata dimora siano oggetto di attività illecite intese all'impossessamento, mediante sottrazione, dei beni altrui.

È chiaro, naturalmente, che nel contesto di tali fatti vengono perpetrate offese a danno non soltanto del patrimonio, ma anche della persona, in misura talvolta anche molto grave.

In ragione di ciò, il presente disegno di legge intende modificare la disciplina, penale e processuale, del furto in abitazione, sulla scorta di quanto ha fatto il legislatore con la legge 26 marzo 2001, n. 128. In questa prospettiva, si tende a rafforzarne ancora di più l'autonomia dal furto semplice, in modo che la disciplina, specie dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, rifletta la maggiore gravità dei fatti di impossessamento realizzati mediante l'ingresso nei luoghi di privata dimora.

Proprio per queste ragioni, il presente disegno di legge punta non soltanto ad aumentare complessivamente la cornice edittale, ma anche a prevedere un più articolato sistema di circostanze aggravanti, talune anche ad effetto speciale, in modo da registrare le più ricorrenti, pericolose e preoccupanti manifestazioni di tale crimine.

In particolare, si è ritenuto di proporre lo schema degli eventi aggravatori, sulla scorta della disciplina prevista per il delitto di sequestro di persona.

Inoltre, vengono inserite circostanze aggravanti per l'ipotesi in cui il colpevole si sia introdotto nei luoghi di privata dimora, o nelle pertinenze, con armi o altri mezzi di coazione fisica, anche senza farne uso ov-

vero sia ricorso alla minaccia o alla violenza, abbia impiegato minori ovvero il fatto sia stato commesso da tre o più persone o da soggetti dotati di particolari abilità o attitudini, anche fisiche, che possono agevolare l'introduzione e, per altro verso, aggirare le difese della persona offesa.

Si includono nel contempo circostanze attenuanti che configurano ipotesi premiali nel caso di condotte riparatorie tenute dal reo. Qualora, infatti, sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori dal caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56, si sia adoperato efficacemente, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

È poi prevista l'attenuante della collaborazione.

Viene anche novellata la disciplina della sospensione condizionale della pena, in modo che l'applicazione, da parte del giudice, di tale istituto sia subordinata all'adempimento, da parte del colpevole, degli obblighi in funzione riparatoria e ripristinatoria.

A tali modifiche si aggiungono gli interventi corrispondenti sul sistema processuale.

Di particolare rilievo, in sintonia con l'intervento sopra menzionato in materia di sospensione condizionale della pena, è la proposta di subordinare il cosiddetto patteggiamento al risarcimento o alla restituzione delle cose da parte del reo e dunque di condizionare l'accesso al rito speciale al compimento di determinate condotte riparatorie.

Va osservato che, anche per ragioni di garanzia e soprattutto per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, si propone di introdurre, in questo contesto, la possibilità per l'imputato, qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti richiesti, di chiedere al giudice, con il consenso del pubblico ministero, di provvedervi in un tempo non superiore a sei mesi; in tale ipotesi il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tal caso, il corso della prescrizione è sospeso.

Questo meccanismo dovrebbe consentire l'accesso al rito speciale anche a chi non abbia l'immediata disponibilità delle risorse economiche e patrimoniali necessarie per il compimento delle condotte riparatorie, senza però frustrare l'interesse della vittima ad un completo ristoro.

Ulteriori modifiche, in sintonia con l'evoluzione complessiva del sistema, riguardano in particolare la materia delle misure di prevenzione, che viene adattata al fine di consentire che dette misure possano essere applicate anche con riferimento ai soggetti collegabili a tali manifestazioni delittuose.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 609 a euro 5.032»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Fuori dai casi di cui all'articolo 630, se dal fatto deriva comunque la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, si applica la pena dell'ergastolo.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il colpevole si introduce nei luoghi di cui al primo comma con armi, narcotici o con altro mezzo di coazione fisica, anche senza farne uso.

La pena è aumentata fino a un terzo:

1) se il colpevole minaccia o usa violenza;

2) se il colpevole agisce con inganno ovvero si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole pone la persona offesa nella condizione d'incapacità di volere o di agire;

4) se il colpevole impiega minori;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso avvalendosi di particolari attitudini fisiche o di specifiche capacità.»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena prevista al quinto comma si applica se ricorrono le residue circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 in quanto compatibili, ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora sia stato riparato il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori dal caso preveduto dal quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili. La pena è diminuita da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro del provento.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

2. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 624-bis».

3. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito o quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 624-bis, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma».

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Quando si procede per il delitto di cui all'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, il giudice provvede ai sensi del comma 1 se l'imputato ha proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma 1, l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a sei mesi; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tale ipotesi, il corso della prescrizione è sospeso».

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, del delitto previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale».

